

IL QATARGATE

Perché l'eurotangente
non può avere riflessi
solamente penali

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

La vicenda che va sotto il nome di Qatargate mette insieme borse di denaro contante e attività di membri o ex membri del Parlamento europeo. - PAGINA 27

PERCHÉ L'EUROTANGENTE NON HA RIFLESSI SOLO PENALI

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

La vicenda che va sotto il nome di Qatargate mette insieme borse di denaro contante e attività di membri o ex membri del Parlamento europeo. Essa deve essere osservata e valutata sotto vari angoli. Quello penalistico e quello politico o dell'etica della politica sono entrambi presenti: diversi e autonomi. Sia in questa fase preliminare, sia poi quando le procedure penali saranno concluse, sarebbe sbagliato assorbire il secondo nel primo, che ha esigenze, limiti e condizioni procedurali particolari. Basti pensare alle immunità dei parlamentari, al principio di stretta legalità che regge il diritto penale, alle regole processuali che riguardano tra l'altro il regime delle prove e della loro utilizzabilità oltre alle norme sulla giurisdizione dei vari Stati e ai tempi del processo, con gli effetti sulla prescrizione dei reati. Si tratta di temi che vengono certamente in rilievo in questa vicenda processuale, in modi che è ora impossibile specificare per la scarsità di informazioni affidabili, anche sul piano tecnico giuridico. Da parte dell'autorità giudiziaria procedente sono venute poche notizie. Qualcosa di più emerge dalle (privilegiate?) fughe di notizie di cui ha dato conto il giornale Le Soir. Ma tanto basta per notare significative differenze rispetto a garanzie fondamentali del processo italiano. I capi di imputazione trasmessi alla magistratura italiana competente per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo fanno intravedere, ma non specificano, l'oggetto delle accuse e si può immaginare che analoga genericità si trovi negli atti relativi alla detenzione degli indagati in Belgio. L'arresto della vicepresidente del Parlamento europeo "in flagranza di reato", mentre il padre si occupava di spostare denaro fuori dalla casa della figlia, è più che sorprendente per la nozione estremamente estensiva adottata, in un caso in cui addirittura si è così potuto superare l'immunità garantita alla parlamentare dal Trattato sul funzionamento dell'Unione. Nella procedura belga poi vengono usate informazioni trasmesse dai servizi segreti, prive delle garanzie che caratterizzano la procedura penale. Ma di questo si occupa l'autorità giudiziaria belga che in questa fase ritiene d'essere competente, evidentemente perché i fatti per cui si procede si sarebbero svolti in Belgio. Ma una questione, occasionata da questa vicenda, merita di essere segnalata come problema: la sede principale del Parlamento europeo è a Strasburgo in Francia, cosicché gli stessi atti dei membri del Parlamento, se commessi in una o altra sede comporterebbero non solo l'intervento di magistrature diverse ma anche l'applicazione di regole nazionali, sostanziali e processuali diverse. E tutto ciò mentre oggetto di indagine e giudizio è un Parlamento che sarebbe sovrana espressione di un soggetto sovranazionale come è l'Unione. Forse questa vicenda attirerà l'attenzione su un aspetto incompiuto del

processo di strutturazione dell'Unione europea, indipendentemente dall'ovvio atteggiamento fino ad ora assunto dal Parlamento di collaborazione con la magistratura belga che procede.

Ma la vicenda in corso suggerisce altra questione. Essa è legata al principio di presunzione di innocenza o di non colpevolezza. Si tratta di un principio che nasce nell'ambito del diritto processuale penale e implica per il pubblico ministero l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato e la assoluzione quando le prove a carico siano insufficienti. La sua portata è poi stata sviluppata ad ogni possibile implicazione collegata ai fatti che sono oggetto del procedimento penale. In Italia, particolarmente nel mondo politico, si pretende che non si possa considerare come spesso la finale mancanza di una sentenza di condanna non escluda affatto la realtà di fatti che, fuori del possibile rilievo penale, meritano conseguenze o almeno commenti su altro piano. Si assiste così all'uso automatico e spesso ipocrita o addirittura ridicolo dell'aggettivo "presunto". Così è un "presunto killer" anche quello fotografato con il revolver fumante in mano e la vittima stesa a terra. Ma anche quando lo stadio iniziale di una indagine giudiziaria consiglia comunque cautela nel considerare provato questo o quel reato, vi sono profili diversi che già emergono e non possono vivere sospesi in attesa della conclusione del processo penale. Questo mi pare sia il caso presente. La massa di contanti nelle case di alcuni indagati e le fotografie fuggite dal fascicolo processuale, saranno certo valutate come prove nel processo penale. Ma qualunque ne sia l'esito esse parlano da sole, quando si considerino le esigenze proprie della responsabilità politica e dell'etica della politica. Esigenze che riguardano anche i partiti di riferimento, i loro criteri di selezione del personale, la loro vigilanza oppure tolleranza dell'intollerabile. E fin da ora esse riguardano il Parlamento europeo e dovrebbero mettere in guardia anche i Parlamenti nazionali. Perché l'esito finale del processo, per le regole stringenti che vi si applicano, potrebbe anche portare a sentenze diverse dalla condanna, senza che per questo sia esclusa anche la responsabilità su altri piani. Non è vero, infatti, quel che in Italia diffusamente si afferma e si vuol far credere: che fuori della responsabilità



Superficie 35 %

penale dichiarata all'esito del processo non visiano possibili conseguenze. Questa volta il mondo politico sembra non nascondersi dietro uno strumentale richiamo alla presunzione di innocenza, per attendere, rinviare, assorbire. Sull'onda di questa clamorosa vicenda e indipendentemente dalla parte politica coinvolta, potrebbe esserci un ripensamento sul rapporto tra la responsabilità penale oggetto del processo e gli altri tipi di responsabilità, diversissima non meno importanti. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

01816

